

Tariffa – Allegato A
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

ARTICOLO N.4

Articolo della Tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte Dovute - Fisse	Imposte Dovute - Proporzionali	Modo di pagamento	Note
4 (A)	1. Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio (B)	euro 16,00 (C)		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone; per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.	1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.
<i>omissis</i>					
	1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta (D):	euro 16,00			

(A) Articolo sostituito dall'articolo 27, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e, successivamente, a decorrere dal 14 luglio 1992, dall'articolo 1, del D.M. 20 agosto 1992.

(B) Vedi Art. 5 D.P.R. n. 642/1972 "Definizione di foglio, di pagina e di copia".

(C) L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui al presente articolo, è stata modificata dall'articolo 8, comma 1, del D.L. 6 luglio 1974, n. 254; dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 23 dicembre 1976, n. 854; dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 26 maggio 1978, n. 216; dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 787; dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 24 settembre 1987, n. 391; dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 405; dall'articolo 9, comma 1, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333; dall'articolo 2, comma 150, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dall'articolo 1-bis, comma 10, lettera d), n. 1, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168; dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, da ultimo, dall'articolo 7 bis, comma 3 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013 n. 71.

(D) Comma inserito dall'articolo 1, comma 593, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.